



Milano, 02 marzo 2020

Prot. AM 71/2020

COMUNICATO

A seguito delle ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 previste dal DPCM del 1° marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 52 del 1° marzo 2020, si forniscono le seguenti disposizioni per le attività sportive in corso di svolgimento e per quelle già programmate:

- **Atleti residenti nei seguenti comuni della Lombardia e del Veneto:**

Lombardia:

- Bertonico
- Casalpusterlengo
- Castelgerubdi
- Castiglione d'adda
- Codogno
- Fombio
- Maleo
- San Fiorano
- Somaglia
- Terranova dei Passerini

Veneto:

- Vo'

Gli atleti residenti o domiciliati nei comuni sopra indicati non possono allontanarsi dal comune di residenza o domicilio e non potranno partecipare a nessuna competizione.

In tali comuni sono sospese tutte le manifestazioni o iniziative sportive di qualsiasi natura anche se svolte a porte chiuse, pertanto si invitano i circoli affiliati a sospendere ogni attività sportiva fino alla emanazione di nuove disposizioni.

Per gli atleti interessati da tali restrizioni le iscrizioni saranno considerate nulle e agli stessi non dovrà essere addebitata la quota di iscrizione e, qualora pagata dovrà essere restituita dall'organizzatore;

Gli Atleti di cui sopra, iscritti a competizioni già programmate, dovranno comunicare la loro impossibilità a partecipare alla Sezione di appartenenza (Bocchette, Carambola, Pool e Stecca) la quale provvederà ad effettuare le opportune cancellazioni nel "Gestionale Sportivo" e a rimodulare i bilanci delle competizioni e i conseguenti montepremi in considerazione delle quote relative alle iscrizioni mancanti.

Le squadre aventi sede nei comuni interessati da provvedimenti di tutela della salute pubblica emanati dalle pubbliche autorità, non potranno partecipare alle competizioni a squadre e gli incontri programmati sono rinviati a data da stabilire.

Le competizioni programmate nei comuni dove sono stati emanati dalle Istituzioni provvedimenti di "quarantena" sono annullate.



Direttori di gara, arbitri e dirigenti

I direttori di gara, gli arbitri, e i dirigenti residenti nei comuni sopra indicati non possono prestare la propria collaborazione né essere presenti in alcuna manifestazione federale.

- **Disposizioni relative alle seguenti aree territoriali (allegato 2 e 3 del DPCM 1 marzo 2020)**

Nelle regioni:

- Emilia Romagna
- Lombardia
- Veneto

Nelle provincie:

- Pesaro e Urbino
- Savona
- Bergamo
- Lodi
- Piacenza
- Cremona

Non sono previste restrizioni alla partecipazione degli atleti, dei direttori di gara, degli arbitri e dei dirigenti alle competizioni e alle altre attività federali organizzate sul territorio italiano.

In tali aree, fino all'8 marzo 2020, è consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché delle sedute di allenamento degli **atleti tesserati agonisti**, all'interno di strutture sportive utilizzate a porte chiuse.

La sospensione prevista dal successivo art. 2, comma 3, dell'attività di palestre, **centri sportivi**, piscine e centri natatori, riguarda **soltanto lo sport di base e l'attività motoria in genere**, svolta all'interno delle predette strutture ed è limitata alla Regione Lombardia e alla Provincia di Piacenza.

Si precisa che le disposizioni contenute nella presente circolare si riferiscono alla situazione sanitaria attuale e sono suscettibili di modifiche ed integrazioni, in rapporto all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Si invitano i centri sportivi affiliati a seguire le indicazioni emanate dalle Prefetture e dalle Regioni e comuni di appartenenza.

Il Presidente F.I.Bi.S.
Dott. Andrea MANCINO